



# ORTA NOVA E ASCOLI SATRIANO



## PROGETTO DEFINITIVO

### PROGETTO AGROFOTOVOLTAICO ACCOPPIATO AD UN SISTEMA BESS E AD UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

Committente:

**URBA-I 130108 S.r.l.**

Via Giorgio Giulini, 2  
20123 Milano (MI)



**StudioTECNICO**  
**Ing. Marco G Balzano**

Via Canello Rotto, 3  
70125 BARI | Italy  
+39 331.6794367  
[www.ingbalzano.com](http://www.ingbalzano.com)



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZ
R0	12/10/2023	EM	MBG	MBG	Prima Emissione
R1	19/07/2024	EM	MBG	MBG	Aggiornamento

Numero Commessa:

**SV664**

Data Elaborato:

**19/07/2024**

Revisione:

**R1**

Titolo Elaborato:

**Accordo di Condivisione**

Progettista:

**ing.MarcoG.Balzano**

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341  
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837  
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

**SE.D01**

**ACCORDO UTILIZZO SOTTOSTAZIONE 150/30 KV DI COLLEGAMENTO  
ALL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE TERNA RTN 380/150 KV DI  
"DELICETO"**

**tra i contraenti**

(1) la società **URBA-I 130108 S.r.l.**, con sede in Via Giorgio Giulini, 2 – 20123 Milano, distinta dal numero 11421370963 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, N.REA MI - 2601456, rappresentata da MEHEUST-ROUX Manon, nata ad Auxerre (Francia) l'8 novembre 1982 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante ("URBASOLAR");

e

(2) la società **SF SOUTH SRL**, con sede in via CANTORRIVO, 44/c – 01021 ACQUAPENDENTE (VT) distinta dal numero 02331840567 di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di VITERBO, N.REA VT - 170692 rappresentata da MASCARO RUBERT BRUNO, nato in SPAGNA il 27/11/1984 C.F. MSCBRN84S27Z131P in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, (in seguito chiamata "SF SOUTH");

e

(3) La società **HF SOLAR 8 S.r.l.**, con sede in Piazza Antonio Salvati, 1 – 00152 Roma (RM), distinta dal numero 06996620826 di codice fiscale/P. IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, N.REA RM-1694133, rappresentata da Stefano Salerno, nato a FERRARA il 01/02/1982, C.F. SLRSFN82B01D548F in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE, (in seguito chiamata "HF Solar 8");

**Premesso che**

- La società **URBASOLAR** ha ottenuto da Terna in data 22/05/2024 prot. GRUPPO TERNA/P20240054579-22.05.2024, per il collegamento di un progetto di impianto fotovoltaico, la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 202001451 da 100,4 MW di potenza nominale relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN) che prevede la connessione in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto", accettata in data 11/06/2024;
- La società **SF SOUTH** ha ottenuto da Terna in data 26/06/2020 prot. GRUPPO TERNA/P20200039133-26/06/2020, per il collegamento di un progetto di impianto fotovoltaico, la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 202000365 da 70MW relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN) che prevede la connessione in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto", accettata in data 30/09/2020;
- La società **HF Solar 8** ha ottenuto da Terna in data 03/11/2020 prot. GRUPPO TERNA/P20200070368 – 03/11/2020, pr il collegamento di un progetto di impianto Fotovoltaico, la STMG (Soluzione Tecnica Minima Generale) cod. id. 202001480 da 60 MW relativa allo schema di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN) che prevede la connessione in antenna a 150 kV su futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto", accettata in data 02/03/2021;

## **Tanto premesso**

i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

### **Oggetto dell'ACCORDO**

1. Le parti concordano nel condividere, a servizio dei rispettivi impianti, le medesime infrastrutture RTN, previste per la connessione degli impianti di produzione di cui alle pratiche di connessione citate in premessa, e nell'utilizzare un'area comune della sottostazione di raccolta 150 kV per la realizzazione di tutte le opere in media e alta tensione necessarie per il collegamento sullo stallo RTN dell'Ampliamento della SE di Deliceto.
2. Gli impianti saranno distinti in modo da garantire misure separate in AT nella propria stazione di trasformazione AT/MT, mentre avranno in comune l'utilizzo della sbarra 150 kV e del cavo AT di collegamento della predetta sbarra allo stallo RTN 150 kV presso l'Ampliamento della Stazione Elettrica di Deliceto così come indicato nelle richiamate STMG. Saranno invece distinte e separate tutte le infrastrutture AT e MT a servizio dei predetti impianti eolici e fotovoltaici, in modo tale da garantire la possibilità di effettuare misurazioni separate delle rispettive produzioni di energia elettricae saranno, inoltre, separati i gruppi di trasformazione AT/MT.
3. Il presente accordo è volto unicamente a disciplinare le linee guida che regoleranno la condivisione delle opere comuni fermo restando che le Parti si impegnano a definire in buona fede i dettagli operativi della condivisione con uno o più accordi che disciplinino compiutamente gli aspetti non regolamentati o i principi enunciati nel presente accordo anche in considerazione di quelle che saranno le tempistiche e le esigenze di sviluppo dei singoli impianti, e che tengano in conto di tempistiche idonee di preavviso finalizzate alla riduzione minima dei tempi di fuori servizio degli Impianti delle Parti, ed in ogni caso mai inferiori a 3 mesi (in seguito "**Regolamento di Condivisione**").
4. I costi comuni saranno sostenuti dalla società che per prima raggiungerà il requisito della cantierabilità e depositato la comunicazione di inizio lavori per la costruzione del proprio impianto avendo il diritto di procedere alla costruzione delle opere comuni . Tali costi, compresi quelli effettuati per l'acquisizione delle aree, saranno rimborsati in quota potenza dalle Società che raggiungeranno il requisito della cantierabilità successivamente e avviato i lavori per la costruzione dei relativi impianti, e che effettivamente beneficeranno dell'utilizzo delle opere comuni.
5. L'esercizio e la manutenzione delle parti comuni saranno gestite dalla prima Società che raggiungerà il requisito della cantierabilità e realizzerà le opere. Tali costi saranno calcolati a valore di mercato e ribaltati in quota potenza alle Società che successivamente raggiungeranno il requisito della cantierabilità. La Società che per prima raggiungerà il requisito della cantierabilità pertanto andrà a costituire l'interlocutore unico per Terna in relazione alle parti comuni d'impianto e alle problematiche che, più in generale, andranno a riferirsi all'intera area della sottostazione.
6. L'accesso alla sottostazione sarà possibile solo ed esclusivamente per il personale tecnico designato dai responsabili delle tre società.
7. Per quanto attiene la sicurezza del personale che avrà accesso all'area e le modalità di accesso, queste saranno definite in un regolamento interno fra le tre società, al fine di rendere ottimali le condizioni di sicurezza.
8. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo, prima dell'avvio dei lavori per la costruzione del proprio impianto, nel caso in cui non ottenga le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio del proprio impianto e/o qualora per qualsiasi motivo la stessa decida di rinunciare allo sviluppo e/o realizzazione del progetto/i di cui detiene la titolarità e/o della connessione alla RTN di cui in premessa. Il recesso sarà efficace dalla data dell'ultima ricezione da parte di tutte le Parti della comunicazione di recesso da inviarsi a mezzo PEC. Resta inteso che la Parte che avrà esercitato il recesso, sarà tenuta a partecipare alle spese e ai costi maturati ai sensi del

presente accordo fino alla data di efficacia del recesso. Il presente accordo continuerà ad essere pienamente valido ed efficace tra le rimanenti Parti.

9. Le Parti espressamente concordano e accettano che ciascuna Parte potrà cedere (anche qualora le prestazioni siano state parzialmente eseguite) il presente contratto a terzi (di seguito il “**cessionario**”), senza necessità di alcun ulteriore consenso e/o accettazione delle altre Parti che si intende sin da ora prestato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 del Codice Civile, a condizione che:
- a) il terzo cessionario accetti espressamente i contenuti del presente contratto e ove già stipulati il Regolamento di Condivisione e l’eventuale Regolamento di Gestione delle Opere Comuni e pertanto subentri in tutte le obbligazioni previste nei predetti accordi;
  - b) il cessionario abbia ottenuto da Terna la titolarità della relativa STMG.
- La cessione sarà efficace nei confronti delle altre Parti al ricevimento della comunicazione via PEC in cui la Parte cedente notifichi alle altre Parti l’avvenuta cessione con indicazione dei dettagli del cessionario e dichiarazione che attesti che il cessionario è titolare della relativa STMG. Resta inteso che la cessione del presente accordo non comporterà una cessione automatica degli ulteriori accordi eventualmente conclusi tra le Parti, avuto particolare riguardo al Regolamento di Condivisione e all’eventuale regolamento di gestione delle Opere Comuni, la cui cessione sarà subordinata ad accettazione da tutte le altre Parti, anche in considerazione della valutazione delle effettive competenze e capacità dell’eventuale cessionario.
10. SF SOUTH e HF Solar 8 dichiarano e garantiscono a URBASOLAR che ogni eventuale precedente accordo, contratto o intesa, comunque denominati, già intercorsi o sottoscritti dalle stesse con terzi, ivi inclusa BLUE STONE RENEWABLE VIII S.R.L. (P.IVA e codice fiscale 16229111006) e aventi il medesimo oggetto sono stati risolti o sono comunque cessati e sono, pertanto, privi di ogni efficacia.
11. Ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
12. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuato in forma scritta e inviato a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto alle altre Parti:

URBA-I 130108 S.r.l.,

PEC: [urba130108@legalmail.it](mailto:urba130108@legalmail.it)

SF SOUTH SRL

PEC: [sfsouthsrl@pec.it](mailto:sfsouthsrl@pec.it)

HF SOLAR 8 S.r.l.

PEC: [hfsolar8@pec.it](mailto:hfsolar8@pec.it)

Roma, 19/07/2024

URBA-I 130108 S.r.l.

SF SOUTH SRL

HF SOLAR 8 SRL

---

Rappresentante legale

---

Rappresentante legale

---

Rappresentante legale